



SGQ			
PR 8.4	CAPITOLATO DI FORNITURA – CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO		
Data prima emissione:		12/07/2023	
Edizione corrente, data:		2 – 31/03/2026	
N° modifica	Data	Descrizione modifica	Approvazione
0	12/07/2023	Prima emissione	
1	18/04/2024	Introduzione cap. 13 – Tutela Ambientale, aspetti legati al “Cambiamento Climatico”	
2	31/03/2026	Aggiunto al cap. 9 Autorità competenti.	
Emissione	RGQ		31/03/2026
Approvazione	DG	Data	31/03/2026
Copia	→ controllata		<input type="checkbox"/> non controllata



CAPITOLATO DI FORNITURA – CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

PR 8.4
Rev. 01 del
18/04/2024
Pagina 2/6

1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di definire le condizioni di fornitura che regolano le forniture fra CALEFFI Modena e il Fornitore. Tale documento si integra con eventuali specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche del prodotto o servizio acquistato e dei relativi controlli.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le condizioni generali di acquisto si applicano in fase di accettazione dell'ordine come da nota riportata sull'ordine stesso.

3 RESPONSABILITA'

- Ufficio Acquisti: ha la responsabilità di ordinare il materiale d'acquisto citando il presente documento;
- Gestione Qualità: ha la responsabilità di definire in collaborazione con il fornitore e l'ufficio tecnico e ufficio produzione CALEFFI Modena, le specifiche tecniche da rispettare.
- Ufficio Produzione: ha la responsabilità di eseguire i controlli in accettazione in base alle specifiche;
- IL FORNITORE: ha la responsabilità di definire i parametri del proprio processo produttivo al fine di ottenere quanto richiesto dal presente documento, dall'ordine di Acquisto o Conto Lavoro e fornire prodotti lavorati conformi agli standard qualitativi indicati.

4 ORDINI

Gli ordini d'acquisto formulati da CALEFFI Modena per iscritto, sono intesi sempre integrati dal presente documento.

La conferma d'ordine da parte del Fornitore deve essere inviata a CALEFFI Modena entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine: l'invio di questa comporta l'adesione alle presenti condizioni per quanto applicabile.

Il mancato invio da parte del Fornitore della conferma d'ordine debitamente controfirmata per accettazione viene inteso come completa e totale accettazione delle presenti condizioni, tranne diversamente comunicato.

A seguito della conferma d'ordine, eventuali modifiche devono essere accettate e formalizzate per iscritto da CALEFFI Modena.

Gli ordini d'acquisto vengono trasmessi al Fornitore riportando codice (che identifica prodotto e disegno), descrizione, quantità, prezzo, consegna, vettore e termini di pagamento.

Le caratteristiche tecniche specificate nell'ordine (o in altro documento ad esso conseguente) per i prodotti oggetto della fornitura, fanno parte integrante del contratto ed il Fornitore non può apportare ai prodotti oggetto di fornitura alcuna modifica rispetto a tali specifiche tecniche senza formale autorizzazione di CALEFFI Modena.

5

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE/INDUSTRIALE

Documenti, disegni, dati, materiali e informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) che vengono consegnati al Fornitore rimangono di esclusiva proprietà della CALEFFI Modena. Pertanto, il Fornitore si impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale e di eventuali Sub-Fornitori per garantirne la tutela.

Tutte le proprietà, fisiche ed intellettuali che rientrano nel rapporto di collaborazione devono essere gestite mediante un controllo incrociato; tale controllo ha la finalità di verificare la rispondenza tra i dati delle due strutture per quanto concerne le tipologie e le quantità delle proprietà fisiche ed intellettuali che rientrano nel rapporto di collaborazione.

In tal senso il Fornitore si impegna ad inviare le informazioni richieste da CALEFFI Modena.

6

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E CONSEGNE

Le attività del rapporto tra CALEFFI Modena e i propri fornitori devono essere pianificate con congruo anticipo rispetto alla data stabilita, al fine di ultimare le attività stesse.

Il fornitore si impegna nel rispettare le tempistiche indicate, nonché nel comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si rendono necessarie.

L'osservanza da parte del Fornitore della data di consegna concordata costituisce un obbligo essenziale ai sensi del Contratto. La spedizione parziale e/o le consegne anticipate della merce/lavorazione non possono essere eseguite senza il previo consenso espresso per iscritto di CALEFFI Modena.

7

SPECIFICHE RELATIVE AL PRODOTTO E RELATIVI CONTROLLI

Le specifiche dei prodotti e i relativi controlli sono descritti e/o richiamati nell'ordine d'acquisto.

Eventuali specifiche tecniche relative a prodotti/lavorazioni oggetto della fornitura vengono inviate al Fornitore per approvazione.

Il Fornitore non può, senza il previo consenso scritto di CALEFFI Modena, apportare alcuna modifica alle specifiche, istruzioni, metodiche produttive, componenti, o materiali concordati.



CAPITOLATO DI FORNITURA – CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

PR 8.4
Rev. 01 del
18/04/2024
Pagina 4/6

8

GARANZIE

Il Fornitore garantisce la piena conformità della fornitura alle specifiche tecniche concordate con CALEFFI Modena ed inoltre garantisce la fornitura nel rispetto delle norme tecniche nazionali e comunitarie applicabili e delle disposizioni di legge in materia.

CALEFFI Modena si impegna a denunciare i vizi o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, mal funzionamenti visibili entro 30 giorni dalla data di consegna nel caso tale non conformità scaturisca in fase di controlli in accettazione arrivi, oppure, per eventuali non conformità evidenziate successivamente ai controlli in accettazione, entro 12 mesi dal ricevimento dalla data di consegna.

Il Fornitore, a fronte delle garanzie sopra indicate, è tenuto, a scelta di CALEFFI Modena, alternativamente a:

- a) ritirare e selezionare e/o rilavorare il lotto inidoneo entro la data concordata. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore.
- b) Ritirare e scartare il lotto e sostituirlo con un nuovo lotto entro la data concordata

La scelta di cui sopra deve essere notificata per iscritto da CALEFFI Modena al Fornitore.

9

ISPEZIONE, COLLAUDO, AUDIT

CALEFFI Modena ha diritto in ogni momento ad ispezionare, esaminare o collaudare le merci o i servizi, o a che le merci o i servizi siano ispezionati, esaminati o collaudati, a prescindere da dove le Merci siano situate o i Servizi siano realizzati.

CALEFFI Modena si riserva il diritto, indipendentemente dal relativo certificato, di esaminare aspetti del sistema di gestione in caso di audit dei processi e dei prodotti nello stabilimento di produzione del Fornitore, qualora lo ritenga necessario. Analogamente, CALEFFI Modena si riserva il diritto di eseguire un audit con i propri clienti e Autorità Competenti, presso il Fornitore o il sub-fornitore di quest'ultimo, a fronte di un precedente accordo fra le parti. Qualora nel corso dell'audit fossero accertate variazioni, al Fornitore e, laddove applicabile, al sub-fornitore sarebbe immediatamente chiesto di creare, attuare e monitorare efficacemente un piano di azione coordinato.

L'ispezione, l'Audit, l'esame, il collaudo, l'acquisto e/o il pagamento, non libera il Venditore da alcuna obbligazione o responsabilità di cui al presente Accordo.

I controlli devono essere comunicati in anticipo, con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi.



CAPITOLATO DI FORNITURA – CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

PR 8.4
Rev. 01 del
18/04/2024
Pagina 5/6

10

RESPONSABILITA' E RIFIUTO DEI PRODOTTI

Il Fornitore accetta con la presente di risarcire e di tenere CALEFFI Modena manlevato da e contro qualsiasi effettivo o presunto reclamo, pretesa, perdita, danno, responsabilità, derivante da una violazione da parte del Fornitore ai sensi del presente accordo.

CALEFFI Modena si riserva il diritto di rifiutare tutte o alcune parti delle merci e/o delle lavorazioni e/o dei servizi che CALEFFI Modena consideri non essere conformi con quanto stabilito in questo accordo o con l'ordine di acquisto, e di restituire al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo, tali merci rifiutate.

CALEFFI Modena potrà, a sua discrezione, ottenere che le merci e/o le lavorazioni e/o i servizi rifiutati, o parte di questi, siano sostituiti o rieseguiti dal Fornitore a spese di quest'ultimo.

Il fornitore pianifica, attua e controlla i processi, appropriati all'organizzazione e al prodotto, per la prevenzione dell'uso di parti contraffatte o sospette di contraffazione e la loro inclusione nei prodotti consegnati al cliente.

I processi di prevenzione delle parti contraffatte considerano le seguenti attività:

- formazione di persone adeguate alla consapevolezza e alla prevenzione delle parti contraffatte;
- applicazione di un programma di monitoraggio dell'obsolescenza delle parti;
- controlli per l'acquisizione di prodotti forniti esternamente da produttori originali o autorizzati, distributori autorizzati o altre fonti approvate;
- requisiti per assicurare la tracciabilità di parti e componenti ai loro produttori originali o autorizzati;
- metodologie di verifica e test per rilevare parti contraffatte;
- monitoraggio delle segnalazioni di parti contraffatte da fonti esterne;
- quarantena e segnalazione di parti sospette o rilevate contraffatte.

Al Fornitore è richiesto di:

- implementare un sistema di gestione della qualità se non già presente;
- utilizzare fornitori esterni designati o approvati dal cliente, comprese le fonti di processo (ad es. processi speciali), quando espressamente richiesto;
- notificare all'organizzazione processi, prodotti o servizi non conformi e ottenere l'approvazione per la loro disposizione;
- comunicare ai propri fornitori esterni i requisiti applicabili, inclusi i requisiti del cliente;
- fornire un certificato di conformità, rapporti di prova o certificato di rilascio autorizzato, a seconda dei casi;
- conservare le informazioni documentate, indicando il periodo di conservazione e i requisiti di archiviazione;

Il Fornitore, se contrattualmente definito ed in caso di particolari destinati al settore aerospaziale, dovrà attuare opportune azioni per la prevenzione e gestione dei FOD

Il fornitore dovrà attuare opportune azioni per minimizzare le conseguenze di non conformità imputabili al fattore umano in funzione del tipo di produzione/servizio fornito.



CAPITOLATO DI FORNITURA – CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

PR 8.4
Rev. 01 del
18/04/2024
Pagina 6/6

11 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

Il fornitore si impegna nel garantire l'archiviazione della documentazione relativa al rapporto di collaborazione con CALEFFI Modena e si rende disponibile nell'inoltrare detta documentazione qualora la CALEFFI Modena ne facesse espressa richiesta.

12 MIGLIORAMENTO QUALITÀ

Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del Cliente, CALEFFI Modena effettua una valutazione, qualificazione e scelta dei propri Fornitori secondo quanto descritto nell'ambito del proprio Sistema di Gestione.

Sulla base di tale valutazione è facoltà di CALEFFI Modena intraprendere eventuali Azioni Correttive e/o Preventive nei confronti del Fornitore non ritenuto idoneo.

Nel caso di mancata applicazione delle medesime da parte del Fornitore, è facoltà di CALEFFI Modena l'eventuale sospensione/annullamento totale o parziale degli ordini d'acquisto in corso.

13 CAMBIAMENTO CLIMATICO – TUTELA AMBIENTALE

Il fornitore si impegna formalmente ad affrontare gli aspetti legati al *"Climate Change"* e chiede a tutti i suoi collaboratori e partners, di sostenere tali aspetti rilevanti nel proprio *"modus operandi"*, a partire dalle proprie abitudini e comportamenti. Si chiede pertanto, di partecipare alla sostenibilità di tale requisito e di segnalare ogni eventuale suggerimento utile a contribuire al contenimento dell'impatto del *"Cambiamento Climatico"* in ogni forma possibile.